



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 22

**Publicato sul sito www.agcm.it
12 giugno 2023**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
1862 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VITTO E SOPRAVVITTO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI	
<i>Provvedimento n. 30653</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	9
C12541 - SAN QUIRICO/MINERVAHUB	
<i>Provvedimento n. 30651</i>	9
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	12
AS1890 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	
SULLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI DOMESTICI NEL MERCATO	
LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA	12
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	18
PS12418 – BP TESLA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento</i>	18
PS12418 - BP TESLA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30556</i>	19
VARIE	24
CONTRIBUTO ALL'ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE	
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2023 – SOCIETÀ NELLE CONDIZIONI	
PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 61 DEL 1° GIUGNO 2023	
<i>Provvedimento n. 30654</i>	24

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I862 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VITTO E SOPRAVVITTO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

Provvedimento n. 30653

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 2 novembre 2022, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Ditta Domenico Ventura S.r.l. (Ventura), SAEP S.p.A. (SAEP), Rag. Pietro Guarnieri – figli – S.r.l. (Guarnieri), Pastore S.r.l. (Pastore) e impresa D'Agostino S.r.l. (D'Agostino), per presunta violazione dell'articolo 101 del TFUE in relazione alla partecipazione a procedure pubbliche di affidamento di servizi di vitto e sopravvitto agli istituti penitenziari, bandite dall'Amministrazione Penitenziaria e indette, a livello locale, dai Provveditorati regionali, limitatamente al territorio del Centro-Sud;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie inviata alle parti il 9 maggio 2023 ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le rinunce, pervenute in data 11, 12 e 15 maggio 2023, di tutte le Parti al diritto di presentare memorie scritte e documenti, nonché di essere sentite in audizione;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 2 novembre 2022 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Ditta Domenico Ventura S.r.l. (Ventura), SAEP S.p.A. (SAEP), Rag. Pietro Guarnieri – figli – S.r.l. (Guarnieri), Pastore S.r.l. (Pastore) e impresa D'Agostino S.r.l. (D'Agostino), per accertare se tali imprese abbiano posto in essere una o più intese, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, in occasione di alcune procedure pubbliche di affidamento di servizi di vitto e sopravvitto agli istituti penitenziari, bandite dall'Amministrazione Penitenziaria e indette, a livello locale, dai Provveditorati regionali, limitatamente al territorio del centro sud.

2. L'indagine ha avuto origine da una segnalazione da parte del Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Campania, facente capo al Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, relativa a comportamenti anticoncorrenziali adottati da alcuni partecipanti ad una procedura di gara finalizzata alla conclusione dell'affidamento del servizio per il vitto dei detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale, 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.130 del 10-11-2021).

3. Il 9 maggio 2022 è stata trasmessa una richiesta di informazioni al Ministero della Giustizia, con cui venivano domandati i dettagli di tutte le procedure relative ai servizi di vitto e sopravvitto indette dagli undici Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria (d'ora in avanti "PRAP") dal 2019 in poi, specificando gli esiti delle stesse e l'indicazione dei punteggi attribuiti a tutti i partecipanti, nonché i ribassi offerti e i nominativi dei partecipanti e degli aggiudicatari. A sua volta, il Ministero ha inoltrato la richiesta agli undici PRAP competenti per territorio. Già il successivo 23 maggio il PRAP Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia rendeva nota la difficoltà di reperire tempestivamente quanto richiesto, considerata la mole di informazioni da collazionare. Solo in data 8 giugno 2022 tutti i molteplici PRAP coinvolti hanno trasmesso quanto richiesto e nella loro disponibilità.

4. Nel provvedimento di avvio, l'Autorità, in relazione ad una serie di gare bandite nelle regioni del Centro-Sud Italia, aveva messo in luce gli elementi indiziari che, ad una prima analisi dei risultati delle procedure, potevano far ritenere esistente una collusione tra le parti: partecipazione "a scacchiera" con presentazione di offerte estremamente eterogenee e apparentemente di comodo o mancata partecipazione. In particolare erano stati ritenuti particolarmente sintomatici gli sconti presentati dalle parti che, senza quasi mai sovrapporsi in modo competitivo, in alcuni lotti erano molto elevati e in altri prossimi allo zero.

II. LE PARTI DEL PROCEDIMENTO

5. Ditta Domenico Ventura S.r.l. (d'ora in avanti anche "Ventura") è una società con sede legale a Napoli (C.F. 07437540631) ed attiva nel settore delle forniture alimentari ad enti pubblici e, in particolare, nella fornitura carceraria di pasti crudi. Il valore del fatturato dell'esercizio 2020 è pari a 28.707.602 euro.

6. SAEP S.p.A. (d'ora in avanti anche "SAEP") con socio unico e con Direzione e Coordinamento TSG Holding S.r.l., con sede legale a Balvano (PZ) (C.F. 01497120764), è attiva nel settore delle forniture alimentari e non agli istituti penitenziari, oltre che dei servizi amministrativi connessi all'attività di gestione e mantenimento dei detenuti presso gli istituti penitenziari. Il valore del fatturato nel 2021 è pari a 24.417.977 euro.

7. Rag. Pietro Guarnieri-Figli S.r.l. (d'ora in avanti anche "Guarnieri"), con sede legale a Putignano (BA) (C.F. 03942490727), è una società attiva – *inter alia* - nei settori della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché nella gestione di mense per comunità (aziendali, ospedaliere, militari, comunali, asili nido e similari) e centri per la produzione di pasti e prodotti della gastronomia. Il valore del fatturato dell'esercizio 2021 è pari a 18.353.492 euro.

8. Pastore S.r.l. (d'ora in avanti anche "Pastore"), con sede legale a Casamassima (BA) (C.F. 04209100728), *inter alia*, si occupa di preparazione, produzione e confezionamento di pasti caldi, precucinati e precotti sia per enti pubblici che privati, nonché della gestione di mense e del servizio

di ristorazione e pulizia all'interno di enti pubblici e privati. Il valore del fatturato dell'esercizio 2021 è pari a 31.753.407 euro.

9. Impresa D'Agostino S.r.l. (d'ora in avanti anche "D'Agostino"), con sede legale a Lecce (C.F. 02589010756) è prevalentemente attiva nell'offerta di forniture e servizi di preparazione e distribuzione del vitto. Il valore del fatturato dell'esercizio 2021 è pari a 4.873.827 euro.

III. L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

10. In data 9 novembre 2022 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi delle parti del procedimento con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza¹.

11. Dai documenti ispettivi non sono emersi elementi in grado di corroborare l'ipotesi istruttoria avanzata nel provvedimento di avvio. Gli unici contatti multilaterali tra le parti rinvenuti hanno avuto ad oggetto, infatti, l'esame dei profili giuridici attinenti alla complessa vicenda giudiziaria che ha interessato i bandi di gara per il vitto e sopravvitto degli ultimi anni, senza che sia stato possibile individuare indizi che portassero all'esistenza di un cartello segreto avente ad oggetto la spartizione delle procedure in esame.

12. Come è noto, infatti, le procedure bandite dai provveditorati regionali prima del 2021 sono state oggetto di diverse censure (anche da parte dell'Autorità²) e sono state tutte annullate dal Consiglio di Stato³. Più nel dettaglio il Consiglio di Stato ha annullato le procedure sul presupposto che l'inclusione, solo eventuale, del servizio di sopravvitto tra quelli richiesti nel bando, senza che fosse consentito ai partecipanti di valutarne l'effettivo valore, determinasse un'insanabile incertezza in merito all'oggetto dell'affidamento.

13. Le medesime osservazioni sono state sollevate dalla Corte dei Conti nelle deliberazioni di ricusazione del visto sui contratti stipulati tra l'Amministrazione penitenziaria del Lazio e le ditte aggiudicatrici.

14. Non vi sono elementi tali da concludere che i contatti bilaterali reperiti nel corso dell'istruttoria siano idonei ad inverare un panorama collusivo essendo per la maggior parte ascrivibili a interlocuzioni giuridiche sui bandi e rapporti di fornitura tra le parti.

15. Nel procedimento istruttorio non sono emersi elementi idonei a confermare la sussistenza di un'intesa fra le parti, nella forma di accordi o pratica concordata, avente per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza nelle gare per il servizio di vitto e sopravvitto di cui alla tabella 1 del provvedimento di avvio⁴.

16. In data 9 maggio 2023 sono state inviate alle Parti le Risultanze Istruttorie del procedimento, nelle quali non sono stati formulati addebiti. Pertanto, tra l'11 e il 15 maggio 2023 sono pervenute, da tutte le Parti del procedimento, rinunce all'ulteriore esercizio dei diritti di difesa sia in forma scritta che orale.

17. Per tale ragione si ritiene che non sussistano sufficienti elementi per accertare la violazione dell'art. 101 TFUE ipotizzata nella delibera di avvio istruttoria.

¹ Cfr. doc. da 20 a 33.77. Le parti hanno effettuato l'accesso agli atti come da verbali di accesso in doc. 75-82.

² Cfr. segnalazione AS1800 del 19 ottobre 2021 in boll.44/2021.

³ Cfr. sentenze n. 5781 (Lombardia) 5782 (Toscana), 5783 (Veneto) 5784 (Piemonte Liguria Valle d'Aosta), 5785 (Sardegna), 5786 (Toscana), 5787 (Lombardia) 5788 (Calabria), 5789 (veneto) del 6 agosto 2021.

⁴ Cfr. provv. 30366 del 2 novembre 2022.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

che in base alle informazioni disponibili sono venuti meno i motivi di intervento nei confronti di Ditta Domenico Ventura S.r.l. (Ventura), SAEP S.p.A. (SAEP), Rag. Pietro Guarnieri – figli – S.r.l. (Guarnieri), Pastore S.r.l. (Pastore) e impresa D'Agostino S.r.l. (D'Agostino), in relazione alla violazione dell'articolo 101 del TFUE ipotizzata in sede di avvio del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato alle Parti e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12541 - SAN QUIRICO/MINERVAHUB

Provvedimento n. 30651

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento CE del 20 gennaio 2004 n. 139;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società San Quirico S.p.A. pervenuta in data 2 maggio 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

I. Le Parti

1. San Quirico S.p.A. (di seguito, "SQ") è una società *holding* del Gruppo SQ che, da settembre 2022, controlla indirettamente, per il tramite di una società veicolo appositamente costituita, ERG S.p.A. (di seguito, "ERG") nonché altre società attive nel settore immobiliare e nei mercati finanziari.

Il fatturato consolidato generato in Italia dal Gruppo SQ nell'anno finanziario 2021 risulta pari a [1-2]* miliardi di euro.

2. Minerva Hub (di seguito, "MH" o "impresa *target*") è la *holding* del Gruppo MH di sedici società primariamente attive nella realizzazione di capi di abbigliamento e nella lavorazione di pellami pregiati per case di moda di lusso e per i loro fornitori.

Il fatturato consolidato generato in Italia dal Gruppo MH nell'anno finanziario 2021 risulta pari a [100-532] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di SQ, del controllo esclusivo di MH e, di conseguenza, delle società del Gruppo MH.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro, e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati interessati

5. Con riguardo alle attività dell'impresa *target*, l'operazione interessa i seguenti mercati:

i) il mercato della produzione e commercializzazione di prodotti "galvanici", ottenuti mediante processi chimici di miscelazione di materie prime (nickel, zinco, rame, cromo e metalli preziosi) o di semilavorati. Le imprese utilizzatrici dei prodotti galvanici appartengono prevalentemente all'industria automobilistica, al settore della rubinetteria e a quello degli articoli per la casa in genere (mobili, casalinghi, elettrodomestici), nonché all'industria dell'abbigliamento. Sotto il profilo geografico, tale mercato può essere definito di dimensione nazionale.

ii) il mercato dei beni di lusso – ideazione, *design*, produzione e commercializzazione di un'ampia gamma di beni – considerati, secondo l'orientamento comunitario e dell'Autorità, nel loro complesso come un unico ambito merceologico, quello del lusso¹. Per quel che riguarda la rilevanza geografica di tale mercato, esso può ritenersi di dimensione sovranazionale².

iii) il mercato della concia, lavorazione e rivendita di pelli. Trattasi, in particolare, di attività svolte sulla pelle destinati a diversi settori industriali, tra cui quello dell'abbigliamento e dei relativi accessori (borse, scarpe e cinture), dell'arredamento e dell'accessoristica in generale. Sotto il profilo geografico, detto mercato può ritenersi di dimensione nazionale.

Gli effetti dell'operazione

6. L'impresa acquirente non è attiva in nessuno dei mercati descritti innanzi, né in mercati posti a monte, a valle o conglomerati a quelli in cui opera l'impresa *target*. L'operazione comporta quindi la sostituzione di un operatore con un altro e non appare idonea a modificare le dinamiche concorrenziali nei mercati in cui insiste. Si precisa che, in ciascuno dei mercati in argomento, l'impresa *target* detiene quote molto contenute, inferiori all'1%. In ciascun mercato, infatti, operano numerosi e qualificati concorrenti.

¹ Cfr. provvedimento AGCM n. 27973, C12263 – *LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton-Stella McCartney/Anin Star Holding Limited*.

² Cfr. provvedimento AGCM n. 21837, C10806 – *L Capital Management-Florac/Sandro Andy-MajeStorenext-HF Biousse*; provvedimento AGCM n. 21060, C10547 – *Phillips-Van Heusen/Tommy Hilfiger*; provvedimento AGCM n. 20901, C10495 – *3I SGR/Mosaicon*; provvedimento AGCM n. 20211, C10200 – *S.L.D.J.- Cotec-Altea-Newco/Arcadia-Accademia-Atmosfera*.

7. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1890 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA SULLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI DOMESTICI NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Roma, 3 maggio 2023

Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 2 maggio 2023, ha deliberato di esprimere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito allo schema di decreto trasmesso all'Autorità da codesto Ministero in data 19 aprile u.s., al fine di acquisirne il parere previsto dall'articolo 1, comma 60-*bis* della legge 4 agosto 2017 n. 124 ("Legge Concorrenza").

La bozza di decreto (nel seguito anche, "Decreto" o "DM"), che individua le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica, indica, con espresso riferimento ai clienti non vulnerabili¹ ancora riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125 (nel seguito "maggior tutela" o "MT"), specifici criteri e modalità per il graduale passaggio al mercato (Art. 2) e detta disposizioni per trasformare il servizio a tutele graduali ("STG") in un servizio di ultima istanza per tutti gli utenti elettrici di minori dimensioni (piccole imprese, micro-imprese e domestici) a partire da una data predefinita, fissata al 1° aprile 2027 (Art. 3).

L'Autorità intende, preliminarmente e in via generale, esprimere apprezzamento per l'adozione del predetto atto, in quanto ulteriore e atteso passaggio – dopo quelli già intervenuti per le piccole imprese² e micro-imprese³ - per realizzare il definitivo superamento in Italia del regime di maggior tutela per le varie categorie di clientela, dopo i numerosi rinvii intervenuti nel tempo, che hanno prorogato le scadenze originariamente contenute nella Legge Concorrenza.

Attualmente, come lo stesso Ministero ricorda, il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica rientra tra le riforme che il Governo si è impegnato ad adottare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di

¹ Per la nozione di vulnerabilità *cf.* d.lgs. n. 210 dell'8 novembre 2021, Art. 11.

² *Cfr.* Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE") del 31 dicembre 2020.

³ *Cfr.* Decreto del Ministero della Transizione Ecologica ("MITE") del 31 agosto 2022.

esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 (“PNRR”⁴), e, dunque, il suo efficace raggiungimento rappresenta non solo un’opportunità, ma anche un obbligo, collegato al rispetto delle norme di riferimento comunitarie e, non ultimo, all’ottenimento dei finanziamenti complessivamente previsti.

Sotto un profilo concorrenziale, l’importanza di conseguire l’effettiva liberalizzazione del segmento *retail* della vendita di energia elettrica e gas naturale in Italia si comprende appieno considerando gli effetti negativi sulla struttura del mercato che sono derivati, soprattutto nel settore dell’energia elettrica, dalla scelta discriminatoria operata a suo tempo di attribuire l’esercizio della maggior tutela esclusivamente a società collegate al distributore territorialmente competente⁵. Come l’Autorità ha sottolineato più volte negli anni, peraltro, tali effetti sono stati amplificati dai comportamenti opportunistici di alcuni operatori esercenti la MT che hanno potuto, con modalità spesso scorrette, traghettare la clientela verso la propria divisione o società attiva sul mercato libero, traslando anche su quest’ultimo segmento elevati livelli di concentrazione.

In tal senso va quindi sicuramente apprezzata la stessa adozione del DM, dal momento che, invece, nei mesi scorsi – anche dato che la scadenza del 10 gennaio 2024 appariva ravvicinata – parte del mercato e degli *stakeholders* coinvolti nel processo si dicevano convinti (come emergeva, ad esempio, in alcuni convegni sul tema) che vi sarebbe stata una nuova proroga del regime tutelato per la generalità della clientela domestica.

Tanto premesso, con specifico riferimento a quanto previsto dall’ articolo 2 del DM trasmesso (“*Criteri per assicurare ai clienti domestici il servizio di fornitura di energia elettrica alla cessazione del servizio di maggior tutela*”), l’Autorità intende esprimere un giudizio senz’altro positivo circa l’impianto complessivo prospettato, ovvero il disegno di massima del processo di individuazione degli esercenti il nuovo STG almeno per i clienti domestici non vulnerabili, che continueranno – dopo l’esperienza positiva già avvenuta per le piccole e micro-imprese – a essere selezionati tramite una procedura di gara costruita al fine di garantire esiti il più possibile concorrenziali. Va peraltro ricordato che le precedenti esperienze delle gare per le piccole e micro-imprese hanno consentito nel tempo l’introduzione di miglioramenti e correttivi per evitare alcuni aspetti negativi che avevano caratterizzato le prime procedure (ad esempio, un eccessivo ricorso al meccanismo di sorteggio), assicurando esiti soddisfacenti in entrambi i casi dal punto di vista concorrenziale (ad esempio, con un discreto numero di soggetti diversi assegnatari, in molti casi imprese attive in precedenza solo sul mercato libero e non anche nella maggior tutela).

Con più specifico riferimento alle modalità di passaggio delineate per i clienti domestici non vulnerabili all’interno dell’articolo 2 del Decreto (comma 1), l’Autorità condivide i criteri generali richiamati, che dovranno poi essere declinati nella regolamentazione di dettaglio da parte di ARERA per l’organizzazione delle procedure di gara, e in particolare:

- l’importanza del corretto disegno dei lotti di gara (nel DM, “*individuazione di aree territoriali caratterizzate da un assetto dimensionale in termini di punti di prelievo e con un livello di rischio connesso alla morosità dei clienti finali interessati omogenei*”); sul punto l’Autorità intende sottolineare la necessità che gli stessi continuino ad accorpate aree territoriali anche distanti tra loro,

⁴ In particolare, Riforma M2C1-7.

⁵ Anche la relazione di accompagnamento al DM in analisi afferma che nel settore elettrico ancora oggi circa il 60% dei consumi domestici complessivi sono riconducibili al primo operatore.

per neutralizzare il più possibile il vantaggio competitivo degli esercenti la MT uscenti, e che siano fissati in numero tale da consentire una congrua partecipazione anche di operatori di minori dimensioni (data la platea di riferimento, dovrebbe trattarsi di almeno 20/25 lotti⁶);

- la positiva conferma di un tetto *antitrust* al numero di aree aggiudicabili da un singolo operatore (o gruppo societario) che dovrà risultare di nuovo al massimo pari al 35%, in analogia a quanto stabilito – su impulso dell’Autorità – per le piccole imprese e micro-imprese, al fine di garantire un esito il più possibile concorrenziale delle procedure. Su tale punto l’Autorità auspica tuttavia anche un eventuale ulteriore abbassamento di tale soglia al 30%, data la maggiore numerosità degli utenti coinvolti;

- l’individuazione di un tempo congruo di durata del STG (per un singolo periodo) pari al massimo a quattro anni, con conferma del meccanismo di *opt-out* residuale già inserito – anche in tal caso su impulso dell’AGCM – con riferimento alle micro-imprese, secondo il quale l’esercente il STG designato dovrà informare con congruo anticipo i clienti finali della scadenza (al 1° aprile 2027) del periodo di erogazione del servizio e del diritto di scegliere in ogni momento un altro fornitore o altra offerta del medesimo esercente sul mercato libero e della circostanza per cui, in mancanza di una scelta espressa, alla suddetta scadenza il cliente sarà rifornito sulla base dell’offerta di mercato libero più favorevole dell’esercente stesso.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, e per garantire un disegno complessivo coerente per le varie categorie di clientela, particolarmente condivisibili nel Decreto appaiono altresì le previsioni volte ad inserire il meccanismo di *opt-out* residuale anche con riferimento alle piccole imprese (art.3, “*Disposizioni per il STG come servizio di ultima istanza e per assicurare la fornitura di energia elettrica alle piccole imprese*”, comma 2), dal momento che, invece, nella prima assegnazione del STG per tale categoria di utenti (che risale al 2021) questa previsione non era stata inserita; tale aspetto è previsto caratterizzare la successiva assegnazione del servizio che andrà disposta per il periodo 2024-2027, elemento che consentirà anche di riallineare le scadenze del STG, quale fase di accompagnamento al mercato per le varie tipologie di utenti.

Infine, sempre coerentemente con tale disegno complessivo anche in passato suggerito dall’Autorità, particolarmente apprezzabile nel Decreto odierno appare anche l’esplicita previsione secondo la quale, a partire dal 1° aprile 2027, il STG assolverà esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per tutte le categorie di utenti (piccole, micro-imprese e domestici) in precedenza aventi diritto al servizio di maggior tutela (art. 3, comma 1).

Al netto dell’apprezzamento del complesso di tali elementi, l’Autorità intende tuttavia esprimere considerazioni di natura più critica con riferimento alla scelta, compiuta dal Ministero attraverso il DM in commento, di escludere dalle procedure di gara odierne i clienti domestici rientranti nella nozione di vulnerabilità, i quali continueranno a essere serviti in maggior tutela (“*sino all’adozione delle misure previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e comunque non oltre il 1° aprile 2027 (...)*” – si cfr. art. 1, comma 3 -)

Tale scelta appare particolarmente insidiosa, in quanto, data la nozione estesa che il legislatore ha tracciato di utenza elettrica vulnerabile (la quale appare ricomprendere non solo condizioni di

⁶ Nell’ultimo caso, quello delle micro-imprese, erano stati individuati 12 lotti, per circa 140-160 mila POD per area; nel caso odierno, pur accedendo all’ipotesi di costituire lotti anche leggermente più grandi, il numero indicato di almeno 20-25 lotti, data la numerosità della platea di riferimento, consentirebbe di non superare una soglia massima di 200-300.000 clienti per lotto.

effettiva povertà energetica, ma ad esempio include anche tutti gli utenti al di sopra dei 75 anni di età o che rientrano nella c.d. Legge 104), in tale categoria appaiono rientrare – secondo le stime disponibili -circa la metà degli utenti domestici ancora oggi riforniti in maggior tutela (ovvero 4/5 milioni, su una platea complessiva di 9,5 milioni di clienti domestici oggi ancora in MT) e, dunque, la previsione in commento appare idonea a depotenziare il passaggio odierno come effettivo e definitivo atto di liberalizzazione del mercato elettrico *retail* in Italia.

Sebbene, infatti, l'esistenza di una nozione di vulnerabilità e la possibilità di mantenere in vita regimi regolamentati o obblighi di servizio pubblico a vantaggio di determinate categorie di utenti sia prevista anche dalla normativa comunitaria di riferimento⁷, la stessa normativa fa riferimento costante a un principio di non discriminarietà tra gli operatori nella definizione e mantenimento in vita di tali regimi, in deroga ai principi generali di mercato, elemento che – come ben noto e anche già ricordato nel presente parere – la maggior tutela non garantisce, essendo al contrario esclusivamente offerta dalle imprese di vendita collegate al distributore territorialmente competente (nell'85% del territorio nazionale, il gruppo ENEL).

Tale distorsione è solo mitigata dalla previsione nel Decreto di un termine massimo per il mantenimento in vita della maggior tutela per i clienti vulnerabili (di nuovo al 1° aprile 2027, in analogia col termine disposto per la fine del STG quale servizio di fornitura e per la trasformazione dello stesso in servizio di ultima istanza, come già ricordato), a meno che non intervenga in precedenza la regolamentazione di dettaglio dell'ARERA, chiamata a definire un regime tariffario specifico per tale categoria di utenti, dando seguito a quanto previsto dalla normativa primaria di riferimento (d.lgs. 210/2021 e D.L. 152/2021).

L'Autorità intende sottolineare che una scelta diversa e maggiormente garantista del gioco concorrenziale era senz'altro possibile, ovvero quella di includere i clienti vulnerabili nelle procedure di gara da bandirsi per il passaggio al STG della generalità dei clienti domestici e di indicare poi lo stesso esercente assegnatario quale soggetto chiamato ad offrire anche la specifica tariffa, che sarebbe stata definita per i vulnerabili agli aventi diritto⁸.

Sebbene tale diversa strada appaia ormai difficilmente percorribile (anche data la ristrettezza dei tempi a disposizione per effettivamente tragguardare la data del 10 gennaio 2024), e possa ritenersi comprensibile un'esigenza di segmentare in procedure di gara successive la platea dei clienti domestici ancora serviti in MT, data la loro numerosità, l'Autorità intende sottolineare che il DM odierno dovrebbe necessariamente prevedere che siano bandite a stretto giro anche successive procedure competitive per l'assegnazione della fornitura di energia elettrica agli utenti vulnerabili, per decretare il definitivo superamento del regime di maggior tutela in Italia e dei connessi effetti distorsivi della struttura del mercato elettrico che in realtà, purtroppo, si sono già anche in larga misura riflessi in una struttura altamente concentrata dello stesso mercato libero.

Infine, sempre con riferimento alla clientela vulnerabile, si riterrebbe opportuno che il Ministero inserisse nel testo del Decreto anche l'esplicita precisazione per cui gli utenti vulnerabili abbiano diritto a richiedere la tariffa loro riservata, in quanto vige nei loro riguardi un obbligo di offerta dei

⁷ Cfr. Direttiva (UE) 2019/944, art. 28.

⁸ Tale scelta diversa avrebbe consentito anche di mitigare i problemi operativi legati alla corretta individuazione dei soggetti da qualificare come vulnerabili, in quanto (per lo meno) la fornitura in entrambi i casi sarebbe stata assicurata dal medesimo soggetto (esercente designato tramite procedura competitiva).

venditori a quelle condizioni, ma non anche un obbligo di fornitura (ovvero, come già sottolineato dall’Autorità in precedenti occasioni, precisare che gli utenti rientranti nella nozione di vulnerabilità già passati al mercato libero, e con un’offerta di cui si ritengono soddisfatti, non possano in nessun caso essere coattivamente riportati in un regime *ad hoc*, che sia la maggior tutela o un regime regolamentato specifico successivamente definito).

L’Autorità intende infine esprimere alcune considerazioni conclusive con riferimento all’elemento informativo, che si ritiene cruciale, soprattutto nei confronti della clientela domestica, per traghettare efficacemente le fasi relative al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel prossimo futuro. Su tale aspetto il Decreto in analisi non introduce previsioni specifiche, rimandando a quanto già previsto nei DM precedenti⁹.

L’Autorità ritiene che la previsione di ancor più massicce campagne informative potrebbe di nuovo essere inserita nel Decreto, ribadendo ad esempio la necessità di utilizzare anche i canali televisivi e in orari di maggior ascolto e, ancor più importante, decretando l’inizio delle medesime al massimo entro l’estate 2023, e non solo a ridosso del passaggio della clientela domestica non vulnerabile ai nuovi esercenti, in quanto la corretta informazione appare anche cruciale a far sì che gli utenti sappiano “difendersi” da eventuali comportamenti opportunistici degli operatori, volti a sfruttare l’incertezza a loro vantaggio (es. la fine della maggior tutela come elemento per far “restare” i clienti con lo stesso esercente), i quali, può già anticiparsi, diventeranno ancora più insidiosi nei prossimi mesi, prima del definitivo passaggio di regime (almeno, per la clientela non vulnerabile).

L’elemento informativo appare ancor più necessario dal momento che l’evoluzione del mercato della vendita di energia ha portato all’esistenza di una pleora di tipologie di fornitura diverse (STG, mercato libero, maggior tutela solo per i clienti vulnerabili), nelle quali anche il consumatore più avveduto può comprensibilmente far fatica ad orientarsi.

In tal senso, oltre a rendere il più possibile comprensibile la fase in atto, e i meccanismi di transizione previsti per le differenti categorie di clientela, la campagna informativa istituzionale dovrebbe anche veicolare il messaggio per cui la fase del STG si caratterizza come un periodo transitorio che accompagna l’utenza verso il mercato e non invece un punto di arrivo del processo, esplicitamente invitando gli utenti a cercare un fornitore di mercato libero prima delle gare o durante il periodo di permanenza all’interno del regime transitorio delle tutele gradualmente, in modo anche da mantenere il meccanismo dell’*opt-out* finale quale possibilità effettivamente residuale.

L’obiettivo finale del processo di liberalizzazione del mercato deve infatti anche essere quello di rendere il più possibile capace il consumatore di agire come un soggetto pienamente consapevole, in grado di orientarsi e scegliere la propria offerta liberamente, laddove invece i meccanismi a vario titolo regolamentati si trasformino sempre più, come previsto a regime, in meri strumenti, a chiusura del sistema, di fornitura di ultima istanza. Al riguardo, occorre infatti certamente evitare che la scelta dell’utilizzo del STG (nonché *a fortiori*, della permanenza in vita del regime di maggior tutela per i vulnerabili) produca l’indesiderato effetto di rafforzare nei segmenti di domanda interessata atteggiamenti di inerzia e resistenza a una ricerca attiva della migliore offerta, con il rischio quindi che la transizione al mercato non si compia affatto.

L’Autorità ribadisce che, in relazione a tali aspetti, l’importanza di inviare un messaggio istituzionale forte, comprensibile e anche in certa misura “rassicurante” sul processo di transizione

⁹ Decreti MISE 31 dicembre 2020 e MITE 31 agosto 2022 già richiamati.

in atto (anche per contrastare, si ribadisce, messaggi di senso contrario che possano strumentalmente essere veicolati ai consumatori dagli operatori, in chiave opportunistica) appare fondamentale a garantire la buona riuscita complessiva del processo di liberalizzazione (che va, lo si ribadisce, anche al più presto completato con successive procedure di gara anche in relazione all'utenza vulnerabile, nel rispetto del principio della parità di condizioni tra operatori attivi nella vendita).

L'Autorità auspica che le suesposte considerazioni possano essere adeguatamente tenute in considerazione ai fini dell'adozione definitiva del Decreto in commento e dei successivi provvedimenti attesi per il completamento del processo di liberalizzazione del settore della vendita *retail* dell'energia elettrica.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12418 – BP TESLA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS12418.

La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con il quale è stata deliberato di rendere obbligatori, nei confronti della società BP Tesla s.r.l., gli impegni dalla stessa presentati in data 19 gennaio 2023 e integrati il 13 febbraio 2023, come descritti nel formulario e nella dichiarazione allegati al provvedimento - viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 2 del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione del medesimo provvedimento, operato in data 20 aprile 2023 mediante richiesta di collaborazione all'Ambasciata d'Italia a Bucarest (Romania). L'Ambasciata ha rappresentato, infatti, che la comunicazione inviata è stata restituita al mittente dalle autorità postali rumene per mancato reclamo della raccomandata e scadenza del termine di avvenuta giacenza.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Tutela del Consumatore 2 e il riferimento PS12418.

PS12418 - BP TESLA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30556

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12418 nei confronti della società BP Tesla s.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 19 gennaio 2023, con la quale la società BP Tesla s.r.l. ha presentato, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata in data 13 febbraio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. BP Tesla S.r.l. (di seguito “BP Tesla” o il “professionista”) in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

BP Tesla è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito internet www.flytesla.it in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, il link “*Chi siamo*” del menzionato sito conduce alla pagina [fly-tesla-noleggioricotta](#), nella quale il professionista affermava “*Fly-Tesla, vuol dire scegliere la compagnia elicotteristica leader in Italia nel trasporto passeggeri executive, meglio dislocata sul territorio nazionale e con la flotta più variegata*”. Nella medesima pagina il professionista vantava di possedere “*certificazioni COA (Certificato di Operatore Aereo), CAMO (Certificato di approvazione per l’impresa per la gestione della navigabilità continua), COLA (Certificato di Operatore Lavoro Aereo), HOFO (Helicopter Off-Shore Operations [...])*”, che non risultavano presso ENAC.

I servizi offerti erano descritti nella sezione dedicata del sito, attraverso un menù a tendina: *helitransfer*, voli panoramici, eventi privati e tour del vino

Infine, il professionista riportava, nella sezione “*Partners*” della *home page*, i loghi di ENAC ed EASA – *European Aviation Safety Agency*.

La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, inducendo i consumatori a ritenere che il professionista sia direttamente abilitato a svolgerli, mentre in realtà quest'ultimo non sarebbe in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettera f), e 23, comma, 1 lettera d), del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12418 nei confronti di BP Tesla s.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito internet del professionista in quanto idonee ad indurre il consumatore ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³ è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

4. La comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul Bollettino n. 44 del 12 dicembre 2022, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 19, comma 2, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio, operato in data 31 ottobre 2022 mediante richiesta di collaborazione all'Ambasciata d'Italia a Bucarest (Romania). L'Ambasciata ha rappresentato che la comunicazione inviata è stata restituita al mittente dalle autorità postali rumene per mancato recapito.

5. In data 19 gennaio 2023, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, successivamente integrata in data 13 febbraio 2023.

6. In data 3 febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

7. Come sopra indicato, il professionista ha presentato una proposta di impegni in data 19 gennaio 2023, successivamente integrata il 13 febbraio 2023.

8. Con comunicazione del 17 gennaio 2023⁴, il professionista ha informato l'Autorità di aver inserito in ogni pagina del sito <https://www.flytesla.it/> (sia nella versione in italiano che in inglese) l'informazione di avvalersi per le operazioni di volo della società Ariane s.r.l., autorizzata dall'ENAC.

¹ Cfr. doc. 7 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. doc. n. 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

⁴ Protocollata il successivo 18 gennaio 2023.

Dalle rilevazioni effettuate il 18 gennaio⁵, risulta che la *home page* e altre pagine del sito del professionista riportano la seguente dicitura: “*Fly Tesla di Bp Tesla srl propone voli e servizi nel settore aereonautico in collaborazione con la Società Ariane srl, la quale si occupa della disponibilità degli aereomobili H125, AS350, A109 e della preparazione dei piloti in comando. ARIANE srl è un operatore in possesso delle certificazioni previste dalla normativa aereonautica ENAC pertanto è autorizzata al trasporto pubblico passeggeri su tutto il territorio italiano*”.

Inoltre, con comunicazione del 19 gennaio 2023, il professionista si è impegnato a (i) mantenere sull'*home page* e in tutte le pagine del proprio sito l'indicazione che i servizi di volo sono materialmente operati dalla società autorizzata Ariane s.r.l. e (ii) fornire al consumatore, in aggiunta all'attuale comunicazione via *e-mail* e prima dell'effettuazione del volo, l'informativa scritta che lo stesso sarà operato da Ariane s.r.l. L'impegno *sub (ii)* sarà attuato entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni.

9. Infine, con comunicazione del 13 febbraio 2023, il professionista, integrando gli impegni proposti, ha dato atto dell'avvenuta rimozione dall'*home page* dei riferimenti a ENAC e EASA e della modifica della sezione “*certificazioni*” della pagina <https://www.flytesla.it/index.php/fly-tesla-noleggio-elicottero>, menzionando il vettore Ariane s.r.l. e le certificazioni di cui lo stesso è titolare; dette ulteriori modifiche sono confermate dalle rilevazioni effettuate in pari data sul sito del professionista⁶.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

10. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

11. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

12. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

13. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

⁵ Cfr. doc. 16 del fascicolo istruttorio.

⁶ Cfr. doc. 19 del fascicolo istruttorio.

14. Ciò premesso, gli impegni presentati dal professionista appaiono idonei a risolvere le criticità rilevate sul sito con l'avvio del procedimento istruttorio, in modo da offrire ai destinatari dei servizi un'informazione corretta.

Nello specifico, gli impegni consentono di informare il consumatore già dalla *home page* del sito delle qualifiche dell'operatore - di cui è espressamente citato il nominativo e alla pagina <https://www.flytesla.it/index.php/fly-tesla-noleggio-elicottero> le certificazioni possedute - che concretamente svolgerà i servizi di volo pubblicizzati e comportano altresì la rimozione dell'ambiguo riferimento alla *partnership* con ENAC e EASA. Inoltre, l'informazione sull'operatore autorizzato che materialmente eseguirà il volo sarà ribadita nella successiva fase del rapporto di consumo, essendo fornita per iscritto al consumatore prima dell'effettuazione dello stesso.

15. Gli impegni, dunque, appaiono idonei a chiarire al consumatore, fin dal primo contatto con il professionista, le qualifiche del soggetto che concretamente svolgerà i servizi di volo e l'assenza di una collaborazione con ENAC e EASA; inoltre l'informazione sull'operatore terzo autorizzato sarà ribadita pure nella successiva fase del rapporto di consumo.

16. Gli impegni consentono dunque di migliorare significativamente sia le informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposte sul sito del professionista sia quella resa prima della prestazione del servizio pubblicizzato.

17. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società BP Tesla s.r.l. nei termini sopra esposti siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società BP Tesla s.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società BP Tesla s.r.l., gli impegni dalla stessa presentati in data 19 gennaio 2023 e integrati il 13 febbraio 2023, come descritti nel formulario e nella dichiarazione allegati, che costituiscono parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento;

c) che la società BP Tesla s.r.l. entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

VARIE

CONTRIBUTO ALL'ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2023 – SOCIETÀ NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 61 DEL 1° GIUGNO 2023

Provvedimento n. 30654

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 giugno 2023;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma 7-ter, dell'articolo 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO il comma 7-quater dell'articolo 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce, tra l'altro, che ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012; e che, per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione;

VISTA la propria delibera del 7 marzo 2023 n. 30499, che ha fissato per il 2023 l'aliquota di contribuzione di cui al comma 7-ter allo 0,058 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato a tale data;

VISTO il decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 127, del 1° giugno 2023, che ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano “la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni” colpiti dall'alluvione, come indicati nell'elenco allegato al decreto legge.

RITENUTO opportuno tenere adeguatamente conto delle situazioni di difficoltà in cui versano le società residenti nelle zone colpite dall'alluvione, che si trovino nelle condizioni di cui al citato decreto legge n. 61/2023;

RITENUTO pertanto di prorogare al 20 novembre 2023, come previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 61/2023, il termine per il pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 per le società che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto;

DELIBERA

di prorogare al 20 novembre 2023 il termine per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 per le società che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legge 1° giugno 2023, n. 61.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino e sul sito *internet* dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIII- N. 22 - 2023

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
